

Regolamento UNECE n. 74 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L₁ per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa [2020/32]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 11 della serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 15 ottobre 2019

INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Prescrizioni generali
6. Prescrizioni particolari
7. Immatricolazione dei veicoli
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Modifica ed estensione dell'omologazione del tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
11. Cessazione definitiva della produzione
12. Disposizioni transitorie
13. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

- Allegato 1 — Comunicazione concernente il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo (ciclomotore) per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa in applicazione del regolamento n. 74
- Allegato 2 — Esempi di marchi di omologazione
- Allegato 3 — Superficie dei dispositivi di illuminazione, asse e centro di riferimento e angoli di visibilità geometrica
- Allegato 4 — Visibilità anteriore delle luci rosse e visibilità posteriore delle luci bianche
- Allegato 5 — Controllo della conformità della produzione

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria L₁ ⁽¹⁾ per quanto concerne l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella più recente serie di modifiche del regolamento UNECE n. 48 in vigore al momento della domanda di omologazione, salvo diversa indicazione nel presente regolamento.

2.1. «Tipo di veicolo»: categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:

2.1.1. dimensioni e forma esterna;

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2 — <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html>

